

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 6

(Cancellazione dall'Albo regionale)(13)

1. Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:

a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall'articolo 2 della legge 381/1991;

c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991.

2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:

a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007;

b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;

c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall'articolo 1 della legge 381/1991;

d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.

Note:

- 1** Comma 5 sostituito da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
- 2** Comma 5 bis aggiunto da art. 37, comma 2, L. R. 27/2007
- 3** Parole aggiunte al comma 5 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 4** Parole aggiunte al comma 5 da art. 75, comma 1, L. R. 26/2012
- 5** Comma 5 abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
- 6** Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012
- 7** Comma 1 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 8** Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 9** Comma 4 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 10** Comma 7 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 11** Comma 3 sostituito da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
- 12** Comma 6 sostituito da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
- 13** Articolo sostituito da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.